

*Arca*

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.  
TRASMESSA UFF. Sett. II  
Reg. Albo  
il 30-06-05



IL RESP. DEL SERVIZIO  
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
*(M. Scimbono)*  
*M. Scimbono*

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II  
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale in data Rimborsato spese legali al dipendente Giuffrida geom. Salvatore, istruttore direttivo amministrativo di questo Comune.

N. 1437  
27 GIU. 2005

N. 43  
SETTORE 2°

DATA 26-04-2005

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 2005 CAP 1385-1 IMP. 5522/05  
FUNZ 01 SERV 08 INTER 05

IL RAGIONIERE CAPO

*[Signature]*

L'anno duemilacinque, il giorno ventisei del mese di maggio, nell'ufficio del Settore 2^, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Vista la nota del 22.03.2005 assunta al protocollo di questo Ente in pari data con prot.n.15974 con la quale il dipendente Giuffrida Salvatore, istruttore direttivo amministrativo in servizio presso il servizio Sport del Settore 13° di questo Comune, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo complessivo di Euro 8.829,94, giusta parcella rilasciata dall'avv. Michele Sbezzi del Foro di Ragusa, legale del citato dipendente, per avere subito un procedimento penale iscritto al n.153 / 93 RGNR del 03.11. 1994 n. 209/94 Reg.Sent, n.169/93 Reg. Gen., avviato a carico dello stesso per " fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti propri di ufficio", con imputazione ascritta all'art. 479 c.p.;

Considerato che il citato dipendente che, all'epoca dei fatti, (anno 1990) in qualità di Segretario della Commissione edilizia, nella seduta del 20.09.1990 esprimeva parere favorevole per una costruzione ( progetto n.185/90) da edificare in zona B4, rivelatasi poi, zona destinata in parte a vede pubblico ed in parte ad attrezzature religiose, denunciato all'Autorità Giudiziaria, è stato indagato nel procedimento penale che si è concluso, in primo grado con sentenza pronunciata dal Tribunale penale di Ragusa di assoluzione dall'accusa " perchè i fatti non costituiscono reato", di capovolgimento del giudizio in data 14.04.2003 da parte della 1° sezione penale della Corte d'Appello di Catania, per rituale gravame proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, e dalla decisione di assoluzione irrevocabile nei confronti dello stesso pronunciata in data 14.02.2005 dalla Corte d'Appello di Catania sezione 2° alla quale la Suprema Corte di Cassazione, ha rimesso gli atti per un nuovo giudizio, così come si legge negli atti di imputazione;

Visti l'art.28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 e l'art. 67 del D.P.R.n. 268/87, da leggersi in combinato disposto con l'art.50 del D.P.R. 333/90, che disciplinano il patrocinio legale, nei quali viene disposto al 1° comma che " l'Ente anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale e civile nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'edempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussistano conflitti di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

Preso atto che, alla luce della più recente giurisprudenza, rimane applicabile la tesi secondo cui soltanto a conclusione della fase istruttoria ed in particolare al pronunciamento della sentenza irrevocabile sul procedimento penale o civile, si possa procedere alla valutazione della sussistenza o meno del conflitto di interessi tra i fatti contestati al dipendente e il benessere dell'Amministrazione;

Ritenuto che nella fattispecie sia la dinamica degli eventi che l'assenza da parte di questo Ente di essersi costituito in giudizio, giusta comunicazione dell'ufficio legale prot.n 208 del 15.04.2005, in relazione al medesimo procedimento non lasciano intravedere gli estremi di conflittualità anche perchè l' avvenuta assoluzione del dipendente in parola, in ordine al procedimento penale, pronunciata in 1° grado dal Tribunale penale di Ragusa e dall 2° sezione penale della Corte d'Appello di Catania, divenuta fra l'altro irrevocabile, induce alla inevitabile riflessione che la vicenda giudiziaria è da intendersi, in sede giuridica, estinta quasi al limite dell'inesistenza dei fatti;

Preso atto che, anche dall'esame dell'ulteriore documentazione reperita tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso, in considerazione anche del fatto della insussistenza, agli atti del fascicolo personale, deposito presso il competente Settore Gestione e Sviluppo Risorse U mane, di procedimenti disciplinari a carico del dipendente in oggetto, in relazione ai fatti connessi al procedimento penale a suo carico.

Preso atto, altresì, che anche lo spirito della sopracitata norma è quello di salvaguardare in ogni caso l'interesse dell'impiegato nei fatti contestati per causa di servizio, purchè essi non siano

stati commessi con dolo o con colpa grave;

Considerato che, in conseguenza dell'evoluzione giuridica del procedimento penale, il caso in esame non può essere riconducibile fra le circostanze previste dal comma 2<sup>^</sup> del citato articolo 28/2000 il quale prescrive che " in caso di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con grave colpa," l'Ente ripeterà dai dipendenti tutti gli oneri sostenuti per sua difesa in ogni stato e grado di giudizio" ;

Ritenuto, pertanto, che a seguito della documentazione prodotta, la richiesta del dipendente è riconducibile agli effetti di cui al 1<sup>^</sup> comma dell'art.28 del C.C.N.L.del 14.9.2000 nonché all'art.67 del D.P.R.n.268/87, non rientrando il caso in esame nella fattispecie prevista dal citato comma 2<sup>^</sup> dell'art.28/2000 nonché dell'art.67 del D.P.R. n.268/87 e che pertanto tale richiesta è meritevole di accoglimento;

Preso atto che per le professionalità esistenti presso il Settore Avvocatura, il visto di congruità della parcella è stato espresso dal Dirigente Avvocato di questo Comune il quale può supplire, nel controllo della rispondenza delle parcelle alle previsioni delle tariffe, l'Ordine degli Avvocati;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.52 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni;

#### DETERMINA

- 1) Di prendere atto che dall'esame della documentazione prodotta e reperita anche tramite gli uffici competenti, tesa all'ottenimento di una maggiore conoscenza dei fatti, non si evincono elementi tali da far pervenire ad un giudizio negativo di rimborso.
- 2) Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000 commi 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup>, dell'art. 67 del D.P.R.n.268/87 e 50 del D.P.R.n.333/90, a seguito di accertamento della congruità della parcella da parte del Settore Avvocatura, la somma complessiva di Euro 8.829,94 al dipendente Giuffrida Salvatore nato l'11.01.1953, istruttore direttivo amministrativo di questo Comune, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nel procedimento penale avviato a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti propri d'ufficio, in qualità di Segretario della Commissione edilizia nell'anno 1990, conclusosi con sentenza di assoluzione irrevocabile del 14.02.2005 giusta registrazioni n.153 /93 Reg. N.R e sentenza n.322/D.
- 3) Di incaricare il servizio gestione economica del personale di predisporre per il suindicato dipendente il mandato di pagamento nella misura di Euro 8.829,94.

4) Di imputare la spesa complessiva di Euro 8.829,94 alla Funz. <sup>01</sup> -serv. <sup>087</sup> ..... interv. <sup>05</sup> .....  
(cap. <sup>1385</sup> - art. <sup>1</sup> - l. <sup>imp. 5522 /05</sup> ) Bil. 2005.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2<sup>^</sup>  
Dott. M. BUSACCA



Da trasmettersi d'ufficio al seguente Settore/Ufficio: Settore 3<sup>^</sup>.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2<sup>^</sup>  
Dott. M. BUSACCA

*lotto capre parcella  
" " ridiviso } parte integrante  
alle porte delle uff. personale*

Per presa visione  
Ragusa, li <sup>21.6.05</sup> .....  
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151,4° comma, del T.U.E.L..

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa.....

28/06/05



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di avere trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....

1-7-05

IL MESSO COMUNALE



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... al.....

Ragusa.....

8-7-05

IL MESSO COMUNALE

---